

# TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



## Principi e criteri direttivi per un nuovo codice accusatorio

### I RITI ALTERNATIVI

(Luca Marafioti)

Le coordinate per un dibattito che funga da catalizzatore delle idee per una radicale riforma in senso liberale ed accusatorio del processo penale, con specifico riferimento alla materia dei procedimenti speciali non sono agevoli da tracciare.


Se non altro, perché è difficile avvalersi di esperienze univoche in materia e di consolidate linee di politica legislativa, anche derivanti da contesti extranazionali, suscettibili di essere automaticamente mutate, seppur con utili temperamenti.

Neppure decisiva, benché indispensabile, appare un'accurata analisi della ultratrentennale esperienza applicativa del codice di procedura penale. Se è vero che da tale non del tutto lusinghiera esperienza possono ricavarsi dati a volte contraddittori, anche e soprattutto per l'impossibilità di una *reductio ad unum* della materia dei riti semplificati.

Senza dubbio, l'intento di semplificazione sul quale si era inteso scommettere con la disciplina contenuta nel libro VI del codice di procedura penale è stato vanificato da molteplici fattori che, in questa sede, non possono essere ripercorsi partitamente.

Con ogni probabilità, ha finito per giocare un ruolo decisivo la scarsa "appetibilità" di tali riti, complessivamente intesa, per il rapporto biunivoco che inevitabilmente si viene a creare tra l'utilizzo dei meccanismi in discorso e la complessiva durata dei processi, unitamente ad una certa intrinseca farraginosità della relativa disciplina. Cosicché, l'articolazione di tali strumenti si è rivelata incapace di semplificare il processo nella misura auspicata, anche in ragione della interpretazione di essi fornita nella realtà applicativa, senza esclusione della lettura offerta talora dalla Corte costituzionale.

In altri ordinamenti, in particolare in quelli di stampo accusatorio, la riduzione della *caseload pressure* che rappresenta imperativo in ogni realtà giudiziaria è affidata in via principale a più o meno ampi meccanismi di accordo sulle accuse e/o sulla pena, unitamente a strumenti di anticipata *diversion* processuale.



# TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



In genere, nessuno appare disposto a rinunciare alle garanzie offerte in astratto dal dibattimento se non in vista di un trattamento sanzionatorio meno severo di quello temuto ed irrogabile a seguito del dibattimento. La rinuncia alle garanzie dibattimentali avviene, però, generalmente ancorché non sempre, sulla base di una previa dichiarazione di colpevolezza in ordine al fatto che tendenzialmente esonera il sistema dall'esigenza di instaurare un giudizio affinché la sua colpevolezza venga provata oltre ogni ragionevole dubbio.


Ovvio che un così lineare metodo di accertamento della responsabilità non sia automaticamente percorribile né suscettibile di trasposizione nel nostro sistema, se non altro per la difficoltà di concepire un'analogia rinuncia alla presunzione di innocenza costituzionalmente sancita. Il che contribuisce a spiegare alcune tortuosi itinerari seguiti dal progetto di semplificazione processuale.

Per contro, riti acceleratori del tipo di quelli ereditati dal sistema misto hanno nel tempo visto mutati impropri connotati ed in parte non hanno grande ragione di esistere, almeno nella estensione originariamente concepita.

Rimodulare i meccanismi semplificati, nel tentativo di fare tesoro dell'esperienza applicativa del codice attuale e, in quanto possibile, di quella comparatistica vuol dire, allora, intraprendere una strada finalizzata ad una complessiva "ripulitura" della materia, sulla base di una serie di scelte di campo compatibili con il contesto costituzionale.

Ciò significa procedere ad una riduzione per quanto possibile delle scorie del sistema misto, più o meno consapevolmente tramandate nell'attuale modello, con eliminazione in tutto o in parte di alcuni dei meccanismi sinora previsti e contemporaneo potenziamento di quelli più caratterizzanti un processo di parti, con correlativa riduzione del paternalistico ed ipertrofico ruolo ritagliato per il giudice, anche in forza della lettura operata dalla giurisprudenza, anzitutto costituzionale.

- 1) Massima semplificazione dei procedimenti speciali;
- 2) Previsione che pubblico ministero e imputato, quest'ultimo anche per il tramite del difensore, già a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, senza alcuna preclusione oggettiva o soggettiva, possano richiedere la semplificazione del procedimento mediante applicazione della pena anche in forma alternativa alla detenzione, giudizio



# TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO




14-15 MARZO 2025

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



- abbreviato, la sospensione del procedimento con messa alla prova, il non doversi procedere per tenuità del fatto o l'estinzione per condotte riparatorie;
- 3) Definizione alternativa al dibattimento possibile anche prima dell'esercizio dell'azione penale ovvero nell'udienza preliminare o nell'udienza predibattimentale, qualora venga conservata, con riduzione della sanzione fino alla metà e possibilità di tener conto della continuazione o del concorso formale rispetto a fatti già giudicati anche con sentenza non irrevocabile;
  - 4) Possibilità di proporre e concordare, anche contestualmente alla proposta di definizione alternativa, la derubricazione di uno o più reati e/o la decisione di non luogo a procedere per i reati per i quali l'indagato non intenda che si proceda in forma semplificata, anche in quanto non sorretti da una ragionevole previsione di condanna;
  - 5) In caso di richiesta di applicazione della pena il giudice è chiamato a valutare complessivamente l'accoglimento dell'accordo, allo stato degli atti sulla base degli esiti delle indagini preliminari e delle eventuali produzioni probatorie della difesa, senza dover sentire sul punto la persona offesa o la parte civile e senza pronunciarsi, in caso di accoglimento, sull'azione civile la cui cognizione viene devoluta d'ufficio al giudice civile;
  - 6) Previsione di un giudizio abbreviato su richiesta dell'imputato, anche con integrazione probatoria che, salvo limiti derivanti dall'illegittimità o sovrabbondanza della prova, debba essere celebrato dinanzi allo stesso giudice. In caso di condanna, irrogazione di una pena ridotta di un terzo alla metà di quella in concreto irrogabile. Previsione di limiti all'appello;
  - 7) Abolizione di tutte le ipotesi di giudizio immediato;
  - 8) Limitazione del giudizio direttissimo alla sola ipotesi in cui l'indagato sia stato arrestato in flagranza e in cui il P.M. se ritenga di dover procedere presenti direttamente l'indagato in stato d'arresto davanti al giudice del dibattimento per la convalida e il contestuale giudizio, con previsione della possibilità di conversione del rito direttissimo validamente instaurato in altri riti semplificati, da celebrare dinanzi allo stesso giudice del dibattimento;



# TORNARE A SAN GIORGIO PER UN NUOVO CODICE ACCUSATORIO



**14-15 MARZO 2025**

Venezia, Isola di San Giorgio Maggiore | Fondazione Giorgio Cini



- 9) Semplificazione del procedimento per decreto penale di condanna con applicazione della sanzione pecuniaria ridotta della metà e ulteriore riduzione della sanzione in caso di mancata opposizione.
- 10) Potenziamento della sospensione del procedimento con messa alla prova, dell'estinzione del reato per condotte riparatorie e del non doversi procedere per tenuità del fatto.